



Decreto Dirigenziale n. 27 del 10/09/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DITTA REGGIA CAVE SUD SRL. CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' FOSSA A RAMMA DEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE). DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.18 DELLA L.R. N.54/85 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.14 DELLA L.R. N.17/95 DOVUTO AL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) SUL VOLUME DI MATERIALE ESTRATTO DAL 18.03.2011 AL 31.12.2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17 e dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che, per effetto dell'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i., con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006) del Commissario ad Acta è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE);
- c. che l'art.18 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. dispone, al comma 1, che *«fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione ... nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area»*;
- d. che il comma 2 del medesimo art.18 prescrive che *«il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale»*;
- e. che il comma 4 del medesimo art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i. dispone, altresì, che *«il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione»*;
- f. che il comma 5 del richiamato art.18, infine, prescrive che *«in caso di mancato pagamento entro il termine previsto al comma 1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare entro e non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attività estrattiva»*;
- g. che, con Direttiva prot. reg. 364342 del 23.05.2013, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (oggi UOD 53/08/07 Gestione tecnico – amministrativa di cave, torbiere, miniere e geotermia) ha specificato che gli Uffici del Genio Civile, competenti a dare attuazione all'art. 18, co.2 della L.R. n. 54/85 s.m.i., devono limitarsi a quantificare i contributi dovuti al Comune, ai sensi dell'art. 18 della predetta legge, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione comunale di reclamare eventuali importi non corrisposti, ovvero lavori non eseguiti a scomputo dei contributi di cui allo stesso art. 18.

PREMESSO ALTRESI' che:

- a. con Decreto Dirigenziale n.2549 del 01.08.2003, rilasciato all'esito di conferenza di servizi, la REGGIA CAVE SUD Srl è stata autorizzata, ai sensi dell'art.36 della L.R. 54/1985 e s.m.i., alla prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale della cava di calcare sita in località "Fossa a Ramma" nel Comune di San Felice a Cancelli (CE), il cui termine di scadenza era fissato al 18 novembre 2010;
- b. con Decreto Dirigenziale n.27 del 18.03.2011, la REGGIA CAVE SUD Srl ha avuto la proroga dell'autorizzazione alla prosecuzione delle attività di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita nel Comune di San Felice a Cancelli (CE) alla località Fossa a Ramma, rilasciata con D.D. n. 2549 del 01.08.2003, il cui termine di scadenza era fissato al 31 dicembre 2013;
- c. al punto 7 del decretato è dettata la prescrizione per la quale *«la Reggia Cave Sud S.r.l. resta impegnata al pagamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, del contributo dovuto al Comune, previsto dall'art.18 della L.R. 54/85 e s.m.i., e del contributo regionale, ai sensi dell' art.17 della L.R. 15/2005»*;
- d. la medesima ditta, ha stipulato in data 30.03.2001, con l'Amministrazione Comunale di San Felice a Cancelli (CE), la convenzione di cui alla L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- e. con nota prot. n. 390047 del 05.06.2015 è stata data comunicazione alla Ditta Reggia Cave Sud s.r.l. ed al Comune di San Felice a Cancelli (CE), dell'Avvio del procedimento (art. 7 L.241/90 s.m.i.) per la determinazione del contributo da versare in favore del suddetto Comune ai sensi

dell'art. 18 della L.R. n.54/85 per il periodo gennaio 2011 – dicembre 2013, assegnando un tempo di giorni 30 per la presentazione di eventuali documentate osservazioni;

CONSIDERATO che:

- a. l'art. 2 dello schema di convenzione allegato alla Deliberazione di G.R.C. n. 778/98 del 24.02.1998 stabilisce che il contributo viene determinato con provvedimento del Dirigente della UOD Genio Civile competente;
- b. per gli anni 2011 – 2013 la Ditta ha trasmesso a questo Settore:
 - a. il calcolo del volume estratto nell'anno 2011 - 2012 in data 27.05.2013 prot. reg. 374117;
 - b. il calcolo del volume estratto nell'anno 2013 in data 27.02.2014 prot. reg. 140594;
- c. la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 21 del 06.08.2010 ha stabilito che per i calcari gli esercenti debbano corrispondere al Comune interessato la somma di € 0.171 al mc.;
- d. la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 173 del 02.07.2012 ha stabilito che per i calcari gli esercenti debbano corrispondere al Comune interessato la somma di € 0.18 al mc.;
- e. erroneamente, nella nota prot. reg n. 390047 del 05.06.2015 di Avvio del procedimento si era indicato, quale periodo rispetto al quale effettuare la determinazione del contributo, in gennaio 2011 – dicembre 2013 in realtà il periodo di riferimento è marzo 2011 – dicembre 2013 ;
- f. eseguiti i calcoli, ne scaturisce il seguente quadro riepilogativo:

Anno	mc	Tariffa (€/mc)	Importo dovuto (€)
2011	90.115,000	0,171	15.409,67
2012	141.464,250	0,180	25.463,57
2013	38.037,500	0,180	6.846,75
TOTALI	269.616,75		47.719,98

VISTO IL DPR. N. 128 DEL 09/08/1959;
VISTA LA L.R. 54 DEL 13/12/1985 S.M.I.;
VISTO IL DLGS. N.624 DEL 25/11/1996;
VISTO IL DLGS. N.165 DEL 30/03/2001

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento delle attività connesse all'incarico di Posizione Professionale "Determinazione dei volumi estratti da attività di cava e determina dei relativi contributi art.18 L.R.54/85, art.17 L.R.15/2005, art.19 L.R.1/2008" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP. 5674 del 09.09.2015 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- a. ai sensi dell'art. 2 lett. b) dello schema di convenzione, allegato alla Deliberazione di G.R. n. 778 del 24.02.1998, è determinato, relativamente al periodo 18.03.2011 - 31.12.2013, il volume di materiale estratto dalla Ditta Reggia Cave Sud s.r.l. in **269.616,75 mc.**;
- b. gli importi conseguentemente dovuti al Comune di San Felice a Cannello (CE) dalla Reggia Cave Sud s.r.l. per le attività estrattive eseguite per il sopraindicato periodo assommano a **euro 47.719,98** (*quarantasettemilasettecentodiciannove/98*), somma da utilizzare nel rispetto dell'art. 18 comma 3 L.R. 54/85 e s. m. e i.
- c. il presente decreto viene consegnato in via telematica:
alla Reggia Cave Sud srl, avente sede legale in Loc. Fossa A Ramma nel Comune di San Felice a cancello;
al Sindaco del Comune di San Felice a Cannello, per conoscenza e competenza;

alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC

- d. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
- e. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo